



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Controversia Ing. Lucibello c/AMAT – Mandato al Presidente per idonea soluzione con il legale aziendale

L'anno duemilauno, il giorno 18 (diciotto) del mese di giugno, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

- Domenico ABRESCIA

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERI

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Rochira Cosimo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

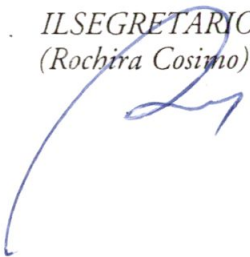
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso gerarchico inoltrato dall'ing. Lucibello Francesco in data 28/05/2001 (All. n° 1);
- vista la nota prot. n° 7562 del 18/06/2001 con la quale l'avv. Barberio, legale aziendale, ha reso nota la volontà del ricorrente di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro con conseguente pagamento dei corrispettivi dovutigli fino alla scadenza naturale del rapporto;
- ritenuto di non poter accogliere una proposta di controparte eccessivamente onerosa per l'Azienda;
- visto lo Statuto;
- a voti unanimi

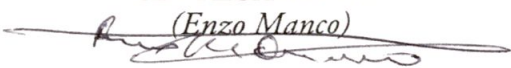
DELIBERA

- di prendere atto della nota dell'avv. Barberio, prot. n° 7562 del 18/06/2001;
- di dare mandato al Presidente di verificare, tramite il legale aziendale, la esistenza di condizioni che possano, portare alla risoluzione transattiva del rapporto ma su basi economiche considerevolmente più basse rispetto alle pretese di controparte;
- di inviare la presente deliberazione all'avv. Roberto Barberio, legale aziendale.

IL SEGRETARIO
(Rochira Cosimo)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Avv. Vincenzo Pollicoro
Patrocinante in Cassazione
Via Pitagora, 24 - Tel. 099 4527862
74100 - Taranto

Tribunale di Taranto

Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

URGENTE

r. un.

Diritti

Trasferta

Totale L

L'ing. Francesco Lucibello, nato a Cosenza il 10/9/1955, ivi residente in via degli Stadi VI^a Strada (C.F. LCB FNC 55E09 D086 E), ed elettivamente domiciliato in Taranto, via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale, insieme con gli avv.ti Anna Maria Vitale e Stefania Pollicoro, è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, con mandato in margine al presente atto,

Totale L

Dirigente

Strada (C.F. LCB FNC 55E09 D086 E), ed elettivamente domiciliato in Taranto, via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale, insieme con gli avv.ti Anna Maria Vitale e Stefania Pollicoro, è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, con mandato in margine al presente atto,

Strada (C.F. LCB FNC 55E09 D086 E), ed elettivamente domiciliato in Taranto, via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale, insieme con gli avv.ti Anna Maria Vitale e Stefania Pollicoro, è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, con mandato in margine al presente atto,

Strada (C.F. LCB FNC 55E09 D086 E), ed elettivamente domiciliato in Taranto, via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale, insieme con gli avv.ti Anna Maria Vitale e Stefania Pollicoro, è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, con mandato in margine al presente atto,

Strada (C.F. LCB FNC 55E09 D086 E), ed elettivamente domiciliato in Taranto, via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale, insieme con gli avv.ti Anna Maria Vitale e Stefania Pollicoro, è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, con mandato in margine al presente atto,

Strada (C.F. LCB FNC 55E09 D086 E), ed elettivamente domiciliato in Taranto, via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale, insieme con gli avv.ti Anna Maria Vitale e Stefania Pollicoro, è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, con mandato in margine al presente atto,

Strada (C.F. LCB FNC 55E09 D086 E), ed elettivamente domiciliato in Taranto, via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale, insieme con gli avv.ti Anna Maria Vitale e Stefania Pollicoro, è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, con mandato in margine al presente atto,

Strada (C.F. LCB FNC 55E09 D086 E), ed elettivamente domiciliato in Taranto, via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale, insieme con gli avv.ti Anna Maria Vitale e Stefania Pollicoro, è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, con mandato in margine al presente atto,

Strada (C.F. LCB FNC 55E09 D086 E), ed elettivamente domiciliato in Taranto, via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale, insieme con gli avv.ti Anna Maria Vitale e Stefania Pollicoro, è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, con mandato in margine al presente atto,

premesse:

1) che è stato assunto alle dipendenze dell'AMAT di Taranto, in qualità di direttore dell'Azienda, a seguito di vittoriosa partecipazione al relativo concorso pubblico, bandito dall'allora azienda municipalizzata;

2) che il rapporto di lavoro è disciplinato dagli artt. 32 e segg. del D.P.R. n. 902 del 4/10/1986, dal contratto collettivo dei dirigenti delle aziende degli enti locali e del contratto individuale stipulato il 6/5/1997;

3) che le mansioni svolte dal ricorrente sono

Avv. Anna M. Vitale
Avv. Stefania Pollicoro
Avv. Vincenzo Pollicoro

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento, compreso l'appello, nelle esecuzioni ed opposizioni, con la facoltà di farvi sostituire, di transigere, chiamare terzi in causa, di conciliare ed incassare somme, di rinunciare, di proporre domande riconvenzionali.

Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Taranto Via Pitagora n. 24.
Taranto 2.5.01

Il Dello

è autografo
ov. Lucibello

Deposita in cancelleria

3 MAG 2001

IL CANCELLIERE

state sempre quelle previste dagli anzidetti artt.

33 e 34 del su richiamato D.P.R. per il direttore delle aziende speciali degli enti locali, oltre a quelle previste dal D.P.R. n. 753/80;

4) che a seguito della trasformazione dell'azienda municipalizzata in azienda speciale, ex art. 23 L. N. 142/90, in data 7/2/1996 il ricorrente passava alle dipendenze del nuovo soggetto giuridico, conservando, ovviamente, la medesima posizione lavorativa, con tutte le mansioni e funzioni svolte, quale direttore, nella preesistente azienda municipalizzata;

5) che con deliberazione n.9 del 12/01/2001 il Consiglio Comunale di Taranto, in applicazione del Decreto Legislativo n.422/1997, ha poi trasformato l'Azienda speciale AMAT in società per azioni;

6) che lo Statuto della neo costituita società, approvato dal Consiglio Comunale con la delibera sopra richiamata, prevedeva all'art. 27, che il personale in servizio presso l'Azienda speciale transitasse alle dipendenze dell'AMAT s.p.a. "conservando il trattamento giuridico ed economico" in atto al momento della trasformazione;

7) che, per quanto sopra, il ricorrente avrebbe dovuto conservare, com'è avvenuto per tutti gli

altri dipendenti dell'AMAT, la posizione giuridica di direttore dell'azienda, continuando a svolgere le funzioni e le mansioni svolte sino a quel momento, fatta eccezione, naturalmente, per quelle incompatibili con la nuova struttura societaria, quali, ad esempio, la legale rappresentanza della società;

8) che, nonostante questo, il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T., con delibera n.8 del 27/02/2001, decideva inopinatamente e unilateralmente di sottrarre al ricorrente gran parte delle anzidette sue funzioni e mansioni di direttore generale, limitandole:

a) alle mansioni di "direttore dell'esercizio così come concepite dal D.P.R. n.753/1980 e D.M. n.488/1991";

b) alla "responsabilità specifica dell'area tecnica";

c) alla "esecuzione delle deliberazioni del C.d.A. inerenti all'area di cui al presente punto b)";

d) alla "esecuzione dei compiti che di volta in volta gli saranno delegati dal Presidente del C.d.A.";

9) che, successivamente, con nota del 20/3/2001, compiendo una riduttiva "interpretazione" di quanto

disposto dal C. di A. con la deliberazione di cui sopra, il presidente dell'Azienda riduceva ulteriormente l'area di impegno del ricorrente disponendo quanto segue:

a) "alla S.V. è stata attribuita il ruolo di Direttore dell'esercizio limitatamente agli aspetti che attengono alla regolarità e sicurezza dell'esercizio ex D.P.R. 753/80 e del D.M. 448/91;

Dette attribuzioni non includono quelle di "Direttore di esercizio" così come concepite dalla normativa di settore;

b) che la S.V. non ha influenza operativa sul movimento che rimane sotto responsabilità di "Capo area" il quale, a sua volta, risponde direttamente alla Presidenza.

Spetta a tale responsabile, infatti, la programmazione di turni, le relative modifiche, la gestione giornaliera del personale dell'area esercizio, la concessione delle relative ferie ecc...;

c) la S.V. ha la più ampia attribuzione e compiti specifici relativi alla gestione operativa dei servizi tecnici, rispetto ai quali dovrà assumere ogni iniziativa finalizzata al buon andamento;

d) che la responsabilità connessa al precedente punto c) è estesa ad ogni forma di proposta, anche

in termini di investimenti, per migliorare regolarità, sicurezza e qualità del servizio".

11) che tutte le anzidette decisioni sono state assunte, sempre per iniziativa del Presidente, in un contesto di continua denigrazione del ricorrente e di mortificazione, anche davanti al personale dipendente, con una pubblicità inusitata e spropositata, e con manifestazione di soddisfazione e compiacimento per la disposta estraneazione del ricorrente dalla maggior parte delle attività aziendali sempre svolte nella qualità di unico responsabile apicale dell'Azienda;

12) che le finalità dell'intera manovra messa in atto dal presidente appariva chiara quando il C. di A., nei primi giorni del mese corrente di aprile, decideva di coprire il posto di direttore dell'Azienda, deliberando l'assunzione di tale ing. Matichecchia;

13) che a tanto il C. di A. procedeva nonostante la lettera raccomandata a.r. del 4/4/2001 con la quale il deducente, oltre a lamentare tutti gli anzidetti abusi e soprusi, diffidava il C. di A. dall'adottare una deliberazione di copertura del posto di direttore da lui occupato;

14) che tutti i fatti di cui sopra si sono riper-

cossi negativamente sulla salute del ricorrente, il quale è caduto ammalato ed è ora affetto dalle infermità di cui alla documentazione sanitaria che si produce;

considerato

15) che, per tutto quanto esposto in premessa è fuor di dubbio che il ricorrente occupa ed ha il diritto di continuare ad occupare il posto di direttore dell'AMAT, in quanto tale diritto trova innegabile conferma, fra l'altro:

a) nel 51° comma dell'art. 17 della legge 15/5/1997 n.127, il quale, disciplinando la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni, ha disposto che: "Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle Aziende originarie";

b) nell'art. 17 dello Statuto della s.p.a. che, recependo la anzidetta norma, ha stabilito che tutto il personale della Azienda "conserva il trattamento normativo ed economico";

c) nel fatto che il ricorrente, come risulta dall'attestato rilasciato dalla M.C.T.C. il 9/5/1997, è in possesso di tutti i requisiti pre-

scritti, per il direttore della azienda o direttore di esercizio, dal D.P.R. n.735/1980;

16) che, oltre tutto, gli atti compiuti dal C. di A. dell'AMAT e dal suo presidente sono illegittimi in quanto confliggenti con i principi giuridici codicistici in materia di obbligazioni e, per quanto riguarda la materia che ci riguarda, con l'art. 2103 C.Civ, il quale considera nulli non soltanto i dimansionamenti e dequalificazioni unilaterali, ma, addirittura, anche quelle consensuali;

17) che l'Azienda convenuta, in spregio a ogni più elementare principio di logica e di diritto, ha maldestramente ritenuto di poter superare tutti gli anzidetti ostacoli, ritagliando e isolando, per il ricorrente, all'interno dell'area delle competenze già a lui riservate quale direttore, alcuni limitati compiti (area tecnica), di scarsa rilevanza e privi, comunque, di quella elevata responsabilità e autonomia che caratterizzano le funzioni del direttore, riservando la residua, più importante e più estesa parte di competenze al "nuovo" direttore;

18) che tale decisione comporta una improponibile e assurda coabitazione, nell'unico "posto" di direttore, di due diverse persone, neppure in

condizione paritaria;

19) che si tratta, in definitiva, di decisioni destinate a generare uno stato di disastrosa confusione al vertice della struttura aziendale;

20) che, per meglio comprendere quanto accaduto, va segnalato che il ricorrente, in sostanza, si è visto sottrarre, all'improvviso, la direzione generale di una azienda di 535 dipendenti, per essere relegato a sovrintendere a un servizio con appena 66 dipendenti, senza autonomia decisionale e, peraltro, in posizione di subordinazione al "nuovo" direttore;

21) che è trasparente il proposito dell'Azienda di danneggiare l'ing. Lucibello e di favorire l'ing. Matichecchia a mezzo di atti censurabili anche penalmente (abuso di ufficio o altro) in considerazione del fatto che gli amministratori, indipendentemente dalla natura dell'Azienda, conservano la loro funzione di incaricati di un pubblico servizio;

22) che tutti i fatti sopra esposti hanno avuto pesanti riflessi sulla salute del ricorrente, come indicato in premessa, oltre ad aver gravemente leso la sua immagine e la sua dignità, per il cui danno si agirà in separata sede;

23) che, per tutti i fatti e i motivi anzidetti, è evidente il diritto del ricorrente di ottenere, nel giudizio di merito che si andrà ad instaurare, la reintegrazione nel suo posto di lavoro di direttore dell'AMAT s.p.a., con conseguente ripristino di tutte le funzioni e mansioni connesse con tale carica, sia pure compatibilmente con la nuova struttura societaria, oltre al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale;

24) che è evidente la urgente necessità per il ricorrente di ottenere, prima di tale instaurando giudizio, un provvedimento cautelare di reintegrazione nella sua posizione lavorativa;

25) che essendo documentalmente provati sia la qualifica del ricorrente che il demansionamento e la dequalificazione denunciati, l'invocato provvedimento può essere dato per decreto, anche per ripristinare con immediatezza un corretto rapporto del ricorrente con l'azienda e con gli altri dipendenti;

chiede

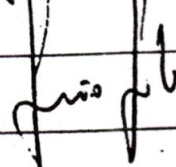
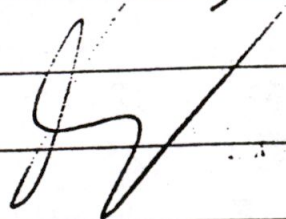
all'On.le Tribunale adito di voler immediatamente ordinare all'AMAT s.p.a., in persona del presidente pro tempore, per decreto o, in estremo subordine, previa comparizione delle parti, di reintegrare

URGENTE

per la perfezione l'udienza del 14-6-2001
disponendo la notifica a cura del ricorrente
entro il 31-5-2001

TARANTO, 9-5-2001

Il figlio del boss.



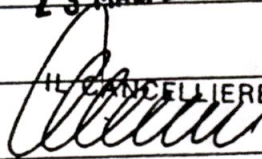
Copia conforme all'originale

Taranto

23 MAG 2001



IL CANCELLIERE

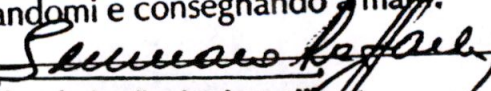


Oggi 28 maggio 2001.. in Taranto. Richiesto
dall'Avv. Vincenzo Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario dell'Ufficio Unico presso la Corte d'Appello di
Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ho notificato copia di
quanto innanzi all'Azienda per la Mobilità nella
di Taranto S.p.A. (ARAT) in persona del suo
presidente pro tempore, con sede in Taranto,
Via Cesare Battisti, 65F.

....., ivi recandomi e consegnando a mani

e mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria



Incaricato alla ricezione alla

28/5/2001

VITO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B.3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

2

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio
e-mail: roberto.barberio@amato.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Carlo Liuzzi
Avv. Annalisa Summa
Avv. Claudio Barberio
Dott. Luca Barberio
Dott. Marco Barberio

00179 ROMA
VIA BARONTO 34/A - TEL/FAX 06-7850637

74100 TARANTO 15.06.2001
C.SO ITALIA 284- TEL 099-7351536 - FAX 099-7382875

Egr. Sig. Enzo Manco
Presidente dell'AMAT SpA
Via Cesare Battisti n.657
74100 TARANTO
~~FAX 099-7794247~~

ANTICIPATA VIA FAX

Oggetto: AMAT / LUCIBELLO

Come seguito a quanto anticipato telefonicamente, comunico che l'ing. Lucibello propone di
definire la questione alle seguenti condizioni:

- anticipata risoluzione del rapporto con il conseguenziale pagamento integrale del
corrispettivi dovutigli sino alla naturale scadenza del rapporto medesimo.

Resto in attesa di un cortese cenno sul punto.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arvo n.	7562
del	18.6.2001
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐